



CITTÀ DI CHIVASSO

Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	n. 59
---	--------------

Oggetto: Individuazione soggetto competente in ordine alla procedura di reclamo e mediazione di cui all'art. 17bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.e.i.

L'anno **duemilasedici** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **14:45** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

		presente	assente
CIUFFREDA LIBERO	Sindaco	SI	
BUO CLAUDIA	Assessore	SI	
CASTELLO CLAUDIO	Assessore		SI
CORCIONE MASSIMO	Assessore	SI	
DE COL ANNALISA	Assessore		SI
MAZZOLI GIULIA	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase, constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ciuffreda Libero

Dr.ssa Giuseppina De Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi

Dal 20/04/2016

Li 20/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase

DIVENUTA ESECUTIVA IL

.....

Dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*", in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione;

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- il nuovo art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che:
 - ✓ per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - ✓ il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
 - ✓ il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
 - ✓ il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
 - ✓ le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
 - ✓ l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - ✓ nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
 - ✓ per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - ✓ nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

- ✓ le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- ✓ la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta;

Preso atto che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consentisse, si dovrebbe individuare un Ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione;

Dato atto che occorre procedere alla nomina del predetto Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali, che dovrà essere soggetto diverso ed autonomo dal funzionario responsabile della gestione dei tributi locali, al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, sono comunque attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Considerato che con *deliberazioni della Giunta Comunale n. 180 del 23 ottobre 2009, n. 154 dell'11 luglio 2014 e n. 58 in data 10 marzo 2016*, la Dott.ssa Roberta PESCA – Funzionario Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio Tributi è stata nominata Funzionario Responsabile dei vigenti e pregressi tributi comunali gestiti direttamente dal Comune di Chivasso;

Ritenuto dover individuare il Responsabile del procedimento di reclamo e di mediazione per i tributi locali nella persona della Dott.ssa Giuseppina DE BIASE, Segretario Generale, nonché Dirigente dell'Area Affari Generali, cui fa capo il Servizio Tributi, soggetto in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto altresì il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;

Considerato infine che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate, per cui non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il sottostante parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Il Responsabile Ufficio Tributi Dott.ssa Roberta PESCA
Lì 8 marzo 2016

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Dott.ssa Giuseppina DE BIASE – Segretario Generale del Comune di Chivasso, nonché Dirigente dell'Area Affari Generali, cui fa capo il Servizio Tributi, Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali;
3. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione concernenti i tributi comunali gestiti direttamente dal Comune di Chivasso, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000.